

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2012;

VISTO il regolamento per le borse di ricerca, emanato con D.R. del 29 novembre 2011 n. 14954;

VISTO il Provvedimento n. 242/V del 09/11/2016 del Direttore del Dipartimento di Informatica con cui è stata indetta la selezione per l'attribuzione di n. 1 borsa di ricerca, di **durata pari a 7 mesi**, per un importo di **11.200,00 euro** sui fondi del progetto "Services, cloud and fog computing" per una ricerca sulla tematica "Predizione della qualità di servizio di applicazioni software (Predicting Quality of Service of Software Applications)"

D I S P O N E

Articolo 1

E' indetto un concorso, per titoli ed eventuale colloquio per l'attribuzione di n. 1 borsa di ricerca della durata di **7 mesi**, dell'importo complessivo di **11.200,00 euro erogate in rate mensili** sulla tematica "**Predizione della qualità di servizio di applicazioni software (Predicting Quality of Service of Software Applications)**"

Articolo 2

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento della borsa i **laureati magistrali in Informatica**. Costituirà titolo preferenziale l'aver già svolto attività di ricerca sull'argomento oggetto della borsa, ovvero sulla predizione della qualità di servizio di applicazioni software. I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla **data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande**.

Non è richiesta la cittadinanza italiana.

Articolo 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice secondo il fac-simile allegato, corredate della documentazione richiesta e indirizzate al Direttore del Dipartimento di Informatica, devono **pervenire** alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, Largo Bruno Pontecorvo, n. 3 – 56127 Pisa in busta chiusa recante la dizione "**Selezione per n. 1 borsa di ricerca sulla tematica: "Predizione della qualità di servizio di applicazioni software (Predicting Quality of Service of Software Applications)"**" pena l'esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di **quindici giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo del Dipartimento di Informatica. Non fa fede il timbro postale.**

In caso di presentazione diretta fa fede la data di ricevuta dell'Ufficio ricevente; la busta deve essere consegnata all'**Ufficio Protocollo** del Dipartimento di Informatica, Largo

Bruno Pontecorvo 3, Pisa – Edificio C - Il piano, stanza n. 316, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva:

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita e il domicilio;
2. il codice fiscale;
3. il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che lo ha rilasciato;
4. il domicilio o recapito, completo di codice di avviamento postale, numero telefonico ed e-mail, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva;
5. di essere a conoscenza che la borsa di ricerca di cui al presente bando non può essere cumulata con altre borse universitarie a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con soggiorni all'estero l'attività del borsista, con borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato e con contratti di formazione specialistica;
6. di essere a conoscenza che la borsa di ricerca di cui al presente bando:
 - è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
 - è altresì incompatibile con contratti stipulati con l'Università di Pisa a qualunque titolo;
 - che l'assegnatario della borsa non può svolgere attività didattica universitaria;
 - che le borse non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere l'eventuale colloquio.

Alla domanda gli aspiranti devono allegare, pena l'esclusione dal concorso, i seguenti documenti redatti in carta semplice:

- a) curriculum formativo e scientifico redatto in carta semplice, datato e firmato dal candidato;
- b) documenti e titoli che il candidato ritenga utili ai fini della selezione in originale, in copia autentica o in fotocopia, utilizzando l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, o con autocertificazione allegando l'allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- c) eventuali pubblicazioni che si ritengano utili ai fini della selezione in unica copia presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato potrà dichiarare la conformità all'originale utilizzando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o apposta in calce alla copia. La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere corredata dalla fotocopia di un proprio documento di identità;
- d) elenco dei titoli e delle eventuali pubblicazioni datato e firmato;

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta unitamente alla domanda.

Articolo 5

Il concorso è per titoli ed eventuale colloquio.

La commissione giudicatrice è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, dal responsabile del progetto di ricerca e da un professore o ricercatore esperto delle tematiche della borsa.

La Commissione alla prima riunione stabilisce i criteri di valutazione dei *curricula*, dei titoli e delle pubblicazioni.

Quindi provvede alla valutazione dei *curricula* e di quanto presentato dai candidati, con particolare riguardo all'adeguatezza del *curriculum* presentato dal candidato alle attività di approfondimento da svolgere.

La Commissione definisce, mediante giudizio collegiale, la graduatoria degli idonei, ovvero se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca ad un colloquio un certo numero di candidati sulla base della maggiore adeguatezza dei *curricula*.

Nel caso in cui la commissione richieda lo svolgimento del colloquio, di esso sarà data comunicazione del giorno ora e luogo ai candidati almeno 10 giorni prima a mezzo raccomandata A/R. Per sostenere la prova suddetta, i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. La Commissione valuta la preparazione culturale dei candidati su problemi collegati alle tematiche in oggetto e le loro eventuali precedenti esperienze.

Il colloquio si svolge in un luogo accessibile al pubblico e chiunque può assistervi.

Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione.

Articolo 6

Al termine dei lavori la commissione esaminatrice formula, sulla base della valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, una graduatoria di merito degli idonei al fine dell'attribuzione della borsa messa a concorso. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo del Dipartimento di Informatica.

Il Direttore della struttura, con suo decreto, approva gli atti della selezione e dichiara il nominativo del vincitore sulla base della graduatoria di merito degli idonei. La graduatoria viene affissa all'albo del Dipartimento di Informatica.

La borsa è conferita con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Informatica. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento.

Gli atti approvati sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 7

Il borsista che intenda rinunciare deve dare un preavviso di almeno 15 giorni.

Se si verifica il recesso del borsista, su proposta del responsabile del progetto di ricerca, la borsa è conferita dal Direttore del Dipartimento di Informatica al primo candidato in posizione utile nella graduatoria degli idonei, con scadenza eguale a quella della borsa originaria.

In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Informatica, previo parere favorevole del responsabile del progetto di ricerca. Nel caso di maternità o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

La proroga della borsa è disposta con provvedimento del direttore del dipartimento di Informatica su proposta del responsabile del progetto di ricerca.

Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia ai doveri di cui al presente bando, comma 1 dell'art. 2 del Regolamento per le borse di ricerca dell'Università di Pisa. La decadenza è disposta, sentito il responsabile del progetto di ricerca, dal Direttore del Dipartimento di Informatica con provvedimento adeguatamente motivato.

Articolo 8

La borsa di cui al presente bando non costituisce base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi dell'articolo 4 legge 476/1984 e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP per l'Ateneo sulla base delle disposizioni del Decreto legislativo n.446/97. La borsa di cui al presente bando è altresì esclusa da contribuzione INPS ai sensi dell'articolo 2 comma 26 della legge n.335/1995.

Per gli assegnatari delle borse di ricerca viene garantita dall'Ateneo, per tutto il periodo di godimento della borsa stessa, la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Articolo 9

I borsisti hanno l'obbligo di svolgere le attività di ricerca seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile del progetto di ricerca. Hanno altresì l'obbligo di presentare al Direttore del Dipartimento, con periodicità semestrale, una relazione sulle attività svolte vistata dal responsabile del progetto di ricerca. I borsisti devono rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni fuori sede.

Articolo 10

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il vincitore della borsa sarà invitato a far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto gli inviti, i seguenti documenti:

- una copia del documento di identità;
- una fotocopia del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente allo stesso;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità come previsto dal presente bando.
- dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva sono soggetti, da parte del Dipartimento, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il vincitore della presente procedura selettiva è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse.

Copia del regolamento è consegnata al titolare della borsa all'atto della stipula del contratto.

Nei confronti del titolare della borsa che dopo aver iniziato la ricerca non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11

I candidati potranno provvedere a loro spese, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate al Dipartimento di Informatica. Trascorso il periodo indicato, il Dipartimento non sarà responsabile in alcun modo della conservazione del materiale suddetto.

Articolo 12

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura selettiva nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 14.

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università di Pisa e all'albo del Dipartimento di Informatica.

Il bando è liberamente accessibile via Internet sul sito Web del Dipartimento di Informatica (<http://www.di.unipi.it/it/organizzazione/avvisi-e-bandi>) e dell'Università di Pisa (<http://www.unipi.it/ateneo/bandi/borse/index.htm>)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Gian-Luigi Ferrari
(FIRMATO)

